

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto ha per oggetto la somministrazione continua di energia elettrica e gas naturale presso il POD ed il punto di riconsegna PDR indicato nella richiesta di somministrazione.

1.2 L'energia elettrica e/o il gas naturale somministrati da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai POD/PDR indicati nel modulo di adesione e non potrà essere ceduta in nessun modo a terzi.

1.3 Ogni eventuale mutamento del/i Punto/i di Prelievo e/o degli impegni di capacità e/o dei quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale prelevati rispetto a quanto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Adesione o da tale dichiarazione deducibile, che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del Contratto, dovrà essere preventivamente concordato con Energygas Italia s.r.l. Unipersonale e sarà, comunque, subordinato all'accettazione da parte della Società di Distribuzione e della Società di Trasporto. Restano ad esclusivo carico del Cliente eventuali oneri e/o corrispettivi che la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto dovessero richiedere in conseguenza dei sopracitati mutamenti.

1.4 In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nel Modulo di Adesione e quelli risultanti alla Società di Distribuzione relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva di utilizzare i dati della Società di Distribuzione.

1.5 La consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale avverrà all'uscita del Misuratore alle condizioni di esercizio della rete a cui il/i Punto/i di Prelievo è/sono allacciato/i, con riferimento all'energia elettrica in bassa tensione o media tensione, e/o con riferimento al gas naturale in bassa pressione, salvo indicazioni differenti della Società di Distribuzione.

1.6 Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo ed irrevocabile a titolo gratuito a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, che accetta, al fine di recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e l'altro fornitore, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso.

1.7 Qualora il Cliente abbia optato nel Modulo di Adesione per la somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale, le presenti Condizioni Generali trovano integrale applicazione.

Qualora il Cliente abbia optato esclusivamente per la somministrazione di energia elettrica o per la somministrazione di gas naturale, le presenti Condizioni Generali trovano applicazione per le disposizioni alle stesse applicabili.

1.8 La disciplina contrattuale è costituita dall'offerta economica ovvero Condizioni Tecnico Economiche (CTE), dal modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas, da tutti gli allegati ad esso e dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF). In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le condizioni specifiche delle CTE prevarranno sulle CGF.

1.9 Il Cliente certifica sotto la propria responsabilità la veridicità e l'esattezza dei dati forniti ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale.

1.10 Il Cliente manleva Energygas Italia s.r.l. Unipersonale sin dalla sottoscrizione della proposta di contratto da ogni responsabilità per ogni errata comunicazione dei dati contrattuali, sia tecnici che fiscali, incluso il dato relativo all'esercente della vendita uscente ed ai tempi di recesso concordati con esso in caso di utenza in media tensione.

2. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente dichiara e garantisce ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale che:

(a) Il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nel Modulo di Adesione risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale (nei casi diversi dai nuovi allacci) e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici;

(b) i propri impianti sono adeguati ai propri fabbisogni e conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche e manleva Energygas Italia s.r.l. Unipersonale da ogni responsabilità a riguardo;

(c) ha legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;

(d) non ha obbligazioni insolite relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto;

(e) non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto;

(f) il Codice Fiscale fornito in sede di stipula del contratto risulta corretto in ogni sua parte.

Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai sopraindicati punti da "a" ad "f" e, in caso di dichiarazione mendace, manleva e tiene indenne Energygas Italia s.r.l. Unipersonale da ogni responsabilità derivante dalla suddetta dichiarazione. Restano ad intero carico del Cliente tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi in genere che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente.

2.2 In tutti i casi ove le opere e/o gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alle dichiarazioni richiamate ai punti "a" e "b" del precedente art. 2.1, il Cliente si obbliga a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenere i relativi costi. In tal caso, il Cliente stesso prenderà i necessari accordi direttamente con la Società di Distribuzione, consentendo a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà sospendere la somministrazione sino a quando il Cliente non avrà rimediato all'irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il Cliente non provveda a porre rimedio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'irregolarità, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale avrà comunque la facoltà di sospendere la somministrazione e risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. È fatto salvo il diritto per Energygas Italia s.r.l. Unipersonale al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi.

2.3 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva altresì la facoltà di richiedere al Cliente le somme da quest'ultimo eventualmente dovute al Fornitore del Servizio di Default, al Fornitore del Servizio di Salvaguardia, alla Società di Distribuzione o l'eventuale indennizzo CMOR (di cui al TISIND) richiesto da un precedente fornitore.

2.4 In caso di richiesta di voltura, il Cliente deve inoltre: la modulistica compilata e firmata, corredata di copia del documento di identità; documento o dichiarazione di legittimo possesso/detenzione dell'immobile per il quale si chiede la fornitura in base a quanto stabilito dall'art.5 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 80/14 (Piano Casa); eventuale dichiarazione di estraneità al debito. In assenza della documentazione richiesta Energygas Italia s.r.l. Unipersonale non darà esecuzione alla richiesta di voltura. In caso di invio completo della documentazione, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale darà esecuzione alla richiesta di voltura e il Contratto con il Cliente si intenderà concluso e perfezionato secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle CGF.

In assenza di dichiarazione di estraneità di cui al capoverso precedente, la società si riserva di addebitare al Cliente i corrispettivi individuati dal Contratto afferenti ai consumi decorrenti dalla data di occupazione dell'immobile, come rilevata dalla documentazione dallo stesso inviata, anche in caso di rifiuto della voltura da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale ai sensi degli artt. 6 e 8 delle CGF. In nessun altro caso il Cliente che presenta una richiesta di voltura o subentro è tenuto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti dal precedente titolare del contratto di fornitura ad eccezione, come indicato in precedenza, in cui non vi sia estraneità (ad es. erede del precedente intestatario defunto, convivenza con il precedente intestatario dell'utenza).

La voltura potrà essere inviata ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale a mezzo pec: energygasitalia@pec.it o a mezzo raccomandata all'indirizzo: Viale Montegrappa 304, casella postale 60, 59100 Prato (PO).

3. CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Le Condizioni Tecniche Economiche (CTE) prevalgono sulle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), ove discordanti.

3.2 Per l'energia elettrica e per il gas naturale – ove applicabili -, tutti i corrispettivi previsti dalle CTE sono al netto delle perdite di rete, degli oneri di Dispacciamento, Trasporto, programmazione dei prelievi, Sistema, Misura e Gestione della connessione, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva. Oltre al prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale, viene applicato il corrispettivo di commercializzazione fisso e il corrispettivo di commercializzazione variabile, come specificati nelle CTE.

3.3 Il Prezzo del gas naturale, fisso o soggetto alla indicizzazione prevista nelle CTE, insieme a tutti i corrispettivi di trasporto dipendenti dal Potere Calorifico Superiore (PCS), saranno adeguati periodicamente al valore del PCS mensile espresso in kJ/Smc, ovvero in MJ/Smc, sulla base dei dati comunicati dal Trasportatore.

3.4 I corrispettivi di cui ai precedenti punti verranno addebitati al Cliente insieme a qualsiasi onere, diritto, tributo, imposta, o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e gas e dell'IVA, che saranno in ogni caso a carico del Cliente.

3.5 La scelta da parte del cliente di prezzi fissi e invariabili comporta per il Fornitore l'obbligo di effettuare acquisti a scadenza onde soddisfare i fabbisogni del cliente. In ipotesi di recesso anticipato, quindi, verrà addebitato al cliente il prezzo di fornitura fissato, moltiplicato per il consumo previsto per il periodo che va dal momento del recesso allo scadere dei primi 12 mesi di fornitura, in base a quanto previsto dalla delibera Arera 250/2023/R/com

3.6 Con riferimento ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il cliente corrisponde i corrispettivi economici previsti dal Distributore e dall'Utente del Dispacciamento per l'erogazione di servizi di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo e non esaustivo richieste di nuova attivazione, voltura e subentro, passaggi di tensione, aumento e riduzione di potenza) e in aggiunta, per le suddette prestazioni, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale applica al Cliente un contributo di gestione in quota fissa pari a € 35,00. Nessun contributo è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio fornitore (switch).

3.7 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva di prevedere nelle proprie CTE promozioni e sconti. La disciplina delle predette eventuali promozioni e sconti sarà regolata dalla CTE sottoscritta dal cliente al momento della conclusione del contratto di fornitura.

3.8 Con riferimento ai contratti di fornitura di gas, Energygas Italia Unipersonale s.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente gli oneri scaturenti dall'applicazione degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 Giugno 2020, n.47 – c.d. ETS2, Emissione Trading System 2, dando evidenza dell'effettivo costo sostenuto.

3.9 Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda in ogni caso alle CTE.

4. UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E/O GAS

4.1 L'energia elettrica e/o il gas naturale non potranno essere utilizzati in siti diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduti sotto qualsiasi forma a terzi ad esclusione, con riferimento all'energia elettrica, del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili.

4.2 L'energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per gli usi descritti nel Contratto e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Eventuali diversi usi dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con Energygas Italia s.r.l. Unipersonale. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle regole di sicurezza e prudenza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.

4.3 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva il diritto di rifatturare i consumi del Cliente secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui l'utilizzo è statomodificato.

5. TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

5.1 Il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, a titolo gratuito, senza rappresentanza, a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale per la stipulazione del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Dispacciamento.

5.2 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al Punto di Prelievo.

5.3 Ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica il Cliente è tenuto a concludere il Contratto di Connessione, predisposto dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del predetto Contratto di Connessione in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con la Società di Distribuzione derivante dal Contratto di Connessione. In conformità a quanto previsto dall'art. 1715 c.c., Energygas Italia s.r.l. Unipersonale risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti sopra citati.

5.4 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Connessione, del Contratto di Distribuzione e, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali:

(a) non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari;

(b) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Misuratori;

(c) non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi;

(d) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione, tali corrispettivi saranno pagati da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale e radddebitati da parte di quest'ultima al Cliente;

(e) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto.

5.5 Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto alla Società di Distribuzione gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne Energygas Italia s.r.l. Unipersonale da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a:

(a) conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale;

(b) porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.

5.6 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Connessione e del Contratto di Distribuzione e a tenere indenne Energygas Italia s.r.l. Unipersonale in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

5.7 Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'art. 1717 c.c.

Detti mandati sono a titolo gratuito mentre i relativi oneri sostenuti da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale per lo svolgimento di tali attività, pubblicati e aggiornati periodicamente dalla competente Autorità, verranno addebitati al Cliente in sede di fatturazione, maggiorati delle spese di gestione interna pari ad € 35,00 oltre iva di legge (ad es. a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per richieste di subentri e volture, variazioni di potenza, spostamento del gruppo di misura e nuove attivazioni con posa del contatore).

Nel caso in cui la pratica preveda la necessità di un sopralluogo del Distributore Locale e l'emissione da parte di esso di un preventivo, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale applicherà un ulteriore costo variabile pari al 15% dell'importo indicato nel preventivo accettato e firmato dal Cliente per la remunerazione di tutte le attività utili alla gestione della pratica.

Per tali attività, per le quali viene richiesta formale richiesta sottoscritta dal Cliente, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva la facoltà di richiedere il pagamento anticipato di tutti gli importi calcolati.

5.8 Ai fini contrattuali verranno considerati i dati tecnici del contatore (es. potenza, uso, residenza) e i dati fiscali dell'intestatario del contatore (intestatario, codice fiscale, partita iva) fino a diversa comunicazione da parte del Distributore Locale.

5.9 Qualora i dati dovessero risultare disallineati, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale procederà immediatamente con l'allineamento d'ufficio dei dati presso il Distributore Locale, senza bisogno di ottenere nuova autorizzazione da parte del Cliente, che sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi previsti dalle vigenti delibere e i costi per la gestione delle pratiche ai sensi del presente contratto per tali adeguamenti.

5.10 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale fornirà il gas naturale al punto di fornitura del Cliente. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, per quanto concerne le regole, le procedure, nonché le modalità di misurazione dei quantitativi e di determinazione della qualità del gas, farà riferimento a quanto disciplinato dal Codice di Rete del Trasportatore e dal Codice di Rete del Distributore Locale.

5.11 I volumi di gas naturale utilizzano come unità di misura lo Standard metro cubo, "Smc", alle seguenti condizioni standard: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

5.12 Le Parti si danno atto che la misura del valore energetico del gas naturale messo a disposizione del Cliente sarà effettuata con riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS), individuato sulla scorta dei dati del Trasportatore nei punti di consegna in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete, che le Parti danno atto di conoscere e accettare.

5.13 Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della Società di Trasporto del gas naturale e della Società di Distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale s' impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile. Da parte sua, il Cliente s' impegna a prestare ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell'inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.

6. EFFICACIA, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DURATA E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

6.1 Il contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente accetta la proposta del fornitore mediante sottoscrizione del modulo di adesione e delle CTE di cui fanno parte le presenti CGF. Nel caso di contratto stipulato in modalità telessel, qualora il cliente decida di confermare il contratto con la telefonata, lo stesso s'intende concluso al momento della conferma per telefono fornita dal cliente, altrimenti, qualora il cliente decida di confermare per iscritto, lo stesso si intenderà concluso dalla ricezione del plico contrattuale sottoscritto da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale.

6.2 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva ogni diritto di sospendere o respingere il contratto nei casi in cui i documenti contrattuali non siano: completi, correttamente compilati, trasmessi negli idonei tempi tecnici per la presa in carico di tutte le pratiche presso i soggetti coinvolti nelle attività di connessione.

6.3 Il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, entro i 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale via Pec a: energygasitalia@pec.it o a mezzo raccomandata da inviare a: Energygas Italia s.r.l. Unipersonale - Viale Montegrappa 304 Casella Postale 60, 59100 Prato (Po). Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

Al fine di esercitare il diritto di ripensamento, il Cliente ha la facoltà di utilizzare il modulo di ripensamento disponibile sul sito Internet www.energygasitalia.it nella sezione modulistica e comunque allegato al Contratto.

Resta inteso che qualora il Cliente non richieda espressamente che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale avvii le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. Il Cliente che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Energygas Italia s.r.l.

Unipersonale ai sensi dell'articolo 5, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto. Resta inteso che la richiesta da parte del Cliente di avviare le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati al successivo art. 6.4, ma non garantisce l'avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento.

Laddove il cliente eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell'esecuzione anticipata, il venditore potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a 23 euro iva esclusa (Testo Integrato Vendita; Del. Arera 301/2012 e s.m.i.) qualora si possibile annullare la richiesta di avvio fornitura o tutti i corrispettivi indicati nel contratto sino al momento della cessazione. Qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento: (I) ove Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, alla data di esercizio di tale diritto, non abbia ancora avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente fornitore o, qualora non vi sia un precedente fornitore, per l'energia elettrica dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza o nell'ambito degli altri servizi individuati dal TIV o dal TIVG; (II) ove, invece, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita da Energygas Italia s.r.l.

Unipersonale per il solo tempo necessario al fine di cambiare fornitore o di provvedere alla chiusura del Punto di Prelievo. Ove l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, che provvederà, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 37, comma 37.6, della RQDG.

6.4 Nel caso di cambio fornitore, la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, avrà indicativamente inizio, fermo restando quanto previsto all'art. 6.6, e sempre che i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Adesione siano corretti, il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.

6.5 Qualora il contratto di fornitura preveda l'attivazione di più punti ma venga attivata una sola delle forniture richieste, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale ne darà pronta comunicazione al Cliente.

6.6 Salvi i casi specificatamente previsti dalla normativa applicabile, l'obbligazione di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale di avviare le procedure per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e di mettere a disposizione la potenza indicata nel Modulo di Adesione per i Punti di Prelievo, nonché di adempiere a tutte le obbligazioni connesse e funzionali all'avvio della somministrazione, ivi incluso il recesso dal contratto stipulato dal Cliente con il precedente fornitore, è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: (I) al collegamento del/POD e PDR del Cliente alla rete di distribuzione locale e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richieste; (II) all'eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la fornitura; (III) all'attivazione del servizio di trasporto e distribuzione; (IV) all'esito positivo, a suo insindacabile giudizio, delle preventive attività di verifica e dell'affidabilità del Cliente (credit check), basate, oltre che sulla assenza di morosità del Cliente nei confronti del Energygas Italia s.r.l. Unipersonale stesso per precedenti contratti o contratti in essere, anche sulla verifica di informazioni in ambito creditizio (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e pregiudizievole) nonché alla verifica di informazioni di solvibilità e rating, anche elaborate su basi statistiche, fornite da primarie società o enti preposti a tale attività, che il Cliente autorizza fin d'ora al trattamento dei propri dati personali; (V) alla non sospensione delle forniture del Cliente per morosità che sia ancora in corso oppure che lo sia stata almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switch in corso; (VI) per la sola fornitura di energia elettrica, all'assenza di una richiesta di indennizzo per morosità da parte di un precedente fornitore secondo quanto previsto dalle vigenti delibere ARERA; (VII) per la fornitura di gas il fornitore può revocare la richiesta di accesso al punto di fornitura nei casi previsti dagli Artt. 8.2 e 12 Allegato A della Delibera ARERA 99/11 s.m.i. (TIMG).

6.7 Ove sussista una o più delle sopra indicate ipotesi è facoltà di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale decidere di non dare esecuzione al contratto di vendita.

6.8 In ogni caso Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, in conformità alla normativa vigente, fatturerà all'utente finale gli importi richiesti dal gestore del Mercato di Salvaguardia, della Maggior Tutela e del libero mercato, per eventuali morosità pregresse dovute dall'utente finale nei confronti del precedente fornitore. La normativa autorizza Energygas Italia s.r.l. ad effettuare, sin dalla prima fattura utile, l'addebito delle somme dovute, anche anticipandole rispetto al Distributore Locale.

6.9 Il Contratto avrà durata indeterminata e ciascuna delle Parti ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r.

7. DIRITTO DI RECESSO

7.1 Il Cliente potrà recedere dal Contratto – anche con riferimento a una sola delle somministrazioni – in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA 302/2016/R/com (“modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura”) e ss.mm.ii.. Il recesso dovrà essere comunicato ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale per iscritto a mezzo raccomandata all'indirizzo: Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, Viale Montegrappa 304, casella postale 60, 59100, Prato(Po) o a mezzo pec all'indirizzo: energygasitalia@pec.it. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore, dovrà avvalersi di quest'ultimo affinché l'informazione circa il recesso pervenga a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, la quale dovrà riceverla entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo al giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Qualora, invece, il suddetto diritto di recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il Cliente sarà tenuto ad inoltrare la comunicazione di recesso direttamente a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale con preavviso non inferiore ad un mese. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile inviando al Cliente lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

7.2 Resta inteso che, ad esclusione dei casi di ripensamento, il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore o al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati oppure nel caso di recesso da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale oppure il Contratto venga risolto ad esempio per il venir meno, in capo al Cliente, della piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino alla data di efficacia della voltura o del cambio fornitore o della voltura con cambio fornitore o di attivazione dei servizi di ultima istanza o della disalimentazione del/i Punto/i di Prelievo.

7.3 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dal TIRV.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale nei seguenti casi:

(1) una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto;

(2) il Cliente non ottemperi alla richiesta di pagamento di cui all'articolo 2.3;

(3) in caso di manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore o di prelievo fraudolento da parte del Cliente;

(4) violazione dell'articolo 4 per usi del gas naturale e/o dell'energia elettrica diversi da quelli pattuiti;

(5) mancato o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive;

(6) mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia o del deposito cauzionale di cui all'articolo 18;

(7) il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi;

(8) esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;

(9) l'avvio di una procedura o rimedio concorsuale (ivi inclusi il piano attestato di risanamento ex articolo 67 nonché gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942 e ss.mm.ii.) o di liquidazione;

(10) riduzione o ritiro di eventuali fidi o strumenti di garanzia e/o tutela del credito rilasciati a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale da parte di soggetti terzi specializzati, per i quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;

(11) verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 17 per l'intera somministrazione;

(12) inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente;

(13) esito negativo della verifica da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale che il Punto di Prelievo sia servito da una Società di Distribuzione e con cui Energygas Italia s.r.l. Unipersonale abbia in essere il Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e il Contratto di Distribuzione alla data di stipula del Contratto;

(14) esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore;

(15) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso;

(16) ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente nelle modalità indicate all'articolo 6 della facoltà di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. nonché relative disposizioni attuative;

(17) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l'errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro incoerenza con l'istitutorio del conto, l'errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto;

(18) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione, mancato pagamento di quanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro;

(19) in caso di subentro, la mancata scelta dell'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD) quale modalità di pagamento;

(20) apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;

(21) esercizio da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale della facoltà di revoca del cambio fornitore o della voltura con cambio fornitore a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMG, del TIMOE e della Delibera ARERA 135/2021/R/vel e ss.mm.ii. In particolare, la Società di Distribuzione mette a disposizione di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale le seguenti informazioni:

A. l'eventuale chiusura del Punto di Prelievo a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;

B. l'eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il Punto di Prelievo;

C. il mercato di provenienza del Punto di Prelievo, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

D. le date delle eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore);

E. le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore, per voltura, per voltura con cambio fornitore), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore) in corso;

F. per la sola fornitura di gas naturale, l'accessibilità o meno del Punto di Prelievo;

(22) esercizio da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale della facoltà di revoca del nuovo allaccio e relativa attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione o dal SII ai sensi del TIMG e del TIMOE;

(23) venir meno per qualsiasi causa del mandato all'Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente;

(24) il Cliente di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella medesima norma;

(25) quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerge che quest'ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell'immobile;

(26) nel caso di voltura con cambio fornitore, l'indicazione in fase di stipula di una data di decorrenza successiva al sessantesimo giorno solare successivo alla data di stipula.

Qualora Energygas Italia s.r.l. Unipersonale eserciti la facoltà di cui al N. 22 del presente comma, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno e Energygas Italia s.r.l. Unipersonale entro il quarto mese successivo alla data di sottoscrizione del Contratto, invierà comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., comunicando la risoluzione del Contratto. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà rinunciare a una o più delle suddette clausole risolutive, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.

8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive:

(a) revoca dell'autorizzazione di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale alla vendita di gas naturale;

(b) inefficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento o del Contratto di Connessione ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente;

(c) mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale eventualmente necessaria alla vendita di energia elettrica.

Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad usola delle somministrazioni tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.

8.3 In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale a recedere tempestivamente dagli accordi con la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto dovessero pretendere da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale a seguito della cessazione anticipata.

9. ONERI FISCALI

9.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso.

9.2 Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato dalle indicazioni riportate dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta.

9.3 In caso di assenza di indicazioni l'utenza verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente.

9.4 Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte da Energygas Italia s.r.l.

Unipersonale e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale l'aliquota IVA, nonché ogni imposta erariale di consumo ed ogni addizionale previste nella misura ordinaria.

9.5 E' cura e responsabilità del Cliente fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'eventuale applicazione di aliquote diverse dall'ordinario. Il modulo per l'applicazione dell'aliquota agevolata è presente sul sito www.energygasitalia.it nella sezione "Modulistica". Tale modulo potrà essere inoltrato a mezzo pec a: energygasitalia@pec.it oppure a mezzo raccomandata all'indirizzo: Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, Viale Montegrappa 304, 59100, Prato (PO).

9.6 Ogni richiesta di variazione verrà considerata nulla nel caso in cui suddette informazioni o documentazioni dovessero risultare incomplete o mancanti.

9.7 Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne Energygas Italia s.r.l. Unipersonale da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale.

9.8 Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali.

9.9 Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato.

10 RILEVAZIONE DEI CONSUMI

10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore.

10.2 I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: (I) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Locale; (II) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore Locale; (III) dati di misura stimati messi a disposizione dal Distributore Locale; (IV) dati di misura stimati da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale sulla base dei consumi storici o alla tipologia dell'utenza.

10.3 In assenza dei dati di consumo o di autoletture validate dal Distributore Locale, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale effettuerà comunque la fatturazione entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di prelievo, a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati storici in possesso di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale e dei dati raccolti in fase di switch, o, in ultimo, sulla base dei consumi medi relativi alla categoria ATECO di appartenenza dell'utenza oggetto di stima.

10.4 L'autolettura può essere comunque trasmessa secondo i modi e i tempi indicati in fattura. In particolare, può essere comunicata, durante gli ultimi 4 giorni di ogni mese, contattando il Servizio Clienti ai numeri 800 196881 da rete fissa e 0574 200907 da rete mobile.

10.5 L'autolettura validata dal Distributore Locale sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime, in assenza di lettura rilevata dal Distributore Locale.

10.6 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e rispetto ai dati forniti dal Distributore, informandolo preventivamente.

10.7 Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Locale la verifica del Contatore; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale al Distributore Locale. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

11 FATTURAZIONE

11.1 La periodicità della fatturazione dei consumi è stabilita dalle condizioni indicate nelle CTE. Il Cliente riceverà il documento di fatturazione (Bolletta sintetica) valido ai fini fiscali che riporterà le informazioni relative ai consumi, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento oltre ad altre informazioni utili relative alla fornitura e di carattere generale.

11.2 La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza, il Cliente può chiedere in qualunque momento la rettifica. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, a seguito di verifica della problematica, darà eventualmente corso alla rettifica, secondo quanto previsto dalle vigenti Delibere.

11.3 In caso di malfunzionamento del Contatore, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

11.4 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale emetterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa.

11.5 La bolletta viene inviata in formato elettronico all'indirizzo mail fornito dal cliente al momento della stipula del contratto, salvo il caso di richiesta da parte del cliente di ricevere il documento in formato cartaceo all'indirizzo indicato sul contratto dal Cliente.

11.6 Nel caso il Cliente sia una Pubblica Amministrazione si procederà ad emissione di fattura elettronica come previsto dalla normativa (D.L. n. 66/2014 e s.m.i.) La P.A. si impegna a rispettare tutti gli oneri a suo carico al fine di permettere il rispetto da parte del fornitore di tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del fornitore (Legge n. 244/2007 del 24.12.2007 e relativo decreto attuativo Decreto Min. n. 55 del 03.04.2013). La P.A. inoltre si impegna a comunicare al fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio destinazione delle fatture). Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa per la fatturazione elettronica (Decreto Legge n.66 del 24.04.2014) la P.A. dovranno comunicare al fornitore o codice identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto (CUP) ad esclusione dei casi non previsti. Eventuali violazioni degli obblighi descritti legitimerà il fornitore alla risoluzione del contratto (art.1456 c.c.).

11.7 In caso di ritardo nell'emissione della fattura verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione come previsto dalla delibera 463/2016/R/com.

11.8 In caso di emissione in formato elettronico, la "Bolletta Sintetica" e gli "Elementi di dettaglio" di cui alla Delibera ARERA 501/2014/R/com e ss.mm.ii. saranno inviati al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di stipula e/o saranno disponibili sull'area web riservata accessibile gratuitamente dal sito www.energygasitalia.it in formato pdf scaricabile. In caso di emissione in formato cartaceo la "Bolletta Sintetica" sarà inviata al Cliente all'indirizzo da questo indicato, mentre gli "Elementi di dettaglio" saranno disponibili sull'area web riservata accessibile gratuitamente dal sito www.energygasitalia.it in formato pdf scaricabile. Sul sito internet www.energygasitalia.it sarà, inoltre, disponibile una guida alla fattura con spiegazione delle singole voci in riferimento al glossario dell'ARERA.

11.9 In caso di mancato rispetto della periodicità e delle tempistiche di emissione delle fatture, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale erogherà:

a) per le fatture di periodo, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente di valore pari a:

I. 6 (sei) euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione previsto;

II. l'importo di cui al precedente punto I. maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione.

Tale importo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

III. 40 (quaranta) euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione;

IV. 60 (sessanta) euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione;

(b) per le fatture di chiusura, all'interno delle stesse, un indennizzo automatico pari a:

I. 4 (quattro) euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al TIF;

II. l'importo di cui al precedente punto I. maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al TIF.

Resta inteso che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale applicherà gli importi di cui sopra così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.

12. PAGAMENTI

12.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a quattordici giorni dalla data di emissione della stessa.

12.2 Sono a carico del Cliente tutti i tributi, le imposte e ogni altro onere fiscale inerente la fornitura (salvo che

non siano espressamente posti a carico del Fornitore dal contratto o dalla vigente normativa).

12.3 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture nelle modalità prescelte in sede di contrattualizzazione.

12.4 I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta.

12.5 In caso di addebito in conto corrente SDD (Sepa Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta.

12.6 Nel caso in cui il Cliente abbia scelto un'offerta con una particolare scontistica che preveda, come metodo di pagamento possibile per l'applicazione dello sconto previsto, l'addebito in conto corrente SDD, essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta, qualora il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all'attivazione del contratto, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale applicherà il deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.15, riservandosi la facoltà di impostare d'ufficio il pagamento a mezzo di bollettino postale o, in alternativa, risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni altra azione per la tutela degli interessi di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale.

12.7 Nei casi previsti dalla regolazione vigente, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi nonché i tempi e le modalità con cui richiederla. In ogni caso, le modalità con cui il Cliente può chiedere la rateizzazione o il rimborso sono conformi alle vigenti Delibere di settore.

12.8 Nel caso di storno degli addebiti automatici sul c/c del Cliente Energygas Italia s.r.l. Unipersonale applicherà un costo pari a 10,00€ per ciascuna operazione stornata, a ristoro dei costi sostenuti per la gestione di tali operazioni presso la banca.

12.9 Resta inteso che nei casi di mancato buon fine dell'addebito diretto SEPA (SDD) o dell'addebito su carta di credito o di qualsiasi altra forma di pagamento automatico pattuita, per qualsivoglia ragione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della banca, non correttezza dei dati, il Cliente si impegna a disporre senza ritardo il pagamento a mezzo bonifico bancario e/o bollettino postale, nonché a restituire ad Energygas Italia il costo degli SMS che saranno inviati al Cliente, posto forfetariamente pari a 1 (uno) € per ogni SMS inviato

13. MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

13.1 Fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, in casi di ritardo pagamento saranno dovuti dal Cliente sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali.

13.2 Sempre in caso di mancato, o parziale pagamento, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva di inviare al Cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella fattura, formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata e/o a mezzo PEC, ai sensi delle vigenti Delibere TIMOE (art. 3.3 Allegato A, delibera 258/2015/R/com) e TIMG (art. 4.2 Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011) e s.m.i..

13.3 In seguito alla comunicazione di costituzione in mora di cui al precedente paragrafo, il Cliente potrà comunicare ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale l'eventuale avvenuto pagamento, mediante invio di copia della ricevuta del versamento effettuato ai recapiti indicati nella comunicazione di sollecito. Qualora il Cliente non provveda all'invio di predetta comunicazione:

I. per i Punti di Prelievo non disalimentabili e in costanza di mora, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale avrà la facoltà di inviare alla Società di Distribuzione o al Sistema Informativo Integrato la comunicazione di risoluzione contrattuale di cui alle Delibere ARERA 487/2015/R/vee e 77/2018/R/com e s.m.ii.;

II. per i Punti di Prelievo di energia elettrica diversi da quelli di cui al punto I. del presente articolo che siano connessi in bassa tensione e per i quali sussistano le condizioni tecniche del Misuratore per la riduzione della potenza, in costanza di mora, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 25 (venticinque) giorni solari dalla "notifica di comunicazione" o il diverso termine minimo previsto dalla normativa, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà richiedere una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura;

III. per i Punti di Prelievo diversi da quelli di cui ai punti I. e II. del presente articolo, in costanza di mora, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla "notifica di comunicazione" o il diverso termine minimo previsto dalla normativa applicabile, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

13.4 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale richiederà al Cliente il pagamento di un corrispettivo di competenza del Distributore Locale in conformità a quanto stabilito dall'ARERA, sia per la sospensione che per la riattivazione della fornitura, oltre un corrispettivo per gestione delle pratiche evase da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale presso il Distributore Locale, dell'importo di 35,00 €. Il corrispettivo si intende per ogni singola attività svolta.

13.5 Per ciascun invio di formale costituzione in mora, il Cliente sarà tenuto a corrispondere 25,00 € che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale inserirà nella prima fattura utile, a titolo di remunerazione dei costi sostenuti per le operazioni di sollecito.

13.6 La fornitura di gas o energia elettrica sarà oggetto di cessazione in caso di accertato prelievo fraudolento e conseguente denuncia alle Autorità competenti da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale.

13.7 Nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza in maniera non legittima rispetto alle vigenti Delibere di settore Energygas Italia s.r.l. Unipersonale corrisponderà al Cliente finale interessato, un indennizzo automatico pari a 20,00€. Nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della formale comunicazione di costituzione in mora, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale corrisponderà al Cliente un indennizzo pari a 30,00€.

13.8 Il Cliente, nel dichiarare di essere titolare di un'utenza "non disalimentabile", si impegna a fornire ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, idonea documentazione attestante il diritto ad essere inserito nella lista dei clienti non disalimentabili.

13.9 In caso di omissione il Cliente, fin da ora, autorizza Energygas Italia s.r.l. Unipersonale ad inoltrare richiesta al Distributore Locale per l'eliminazione dell'utente finale dalla lista dei clienti non disalimentabili e quindi ad esperire ogni azione di preavviso di distacco per morosità in ipotesi di manifestazione della stessa con rinuncia di ogni relativa eccezione in merito.

13.10 Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale potrà risolvere unilateralmente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, senza ulteriore comunicazione.

13.11 In caso di mancato adempimento del Cliente nei pagamenti, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale sarà legittimata a richiedere il rimborso a titolo di indennizzo CMOR, corrisposto al Gestore del Sistema Indennitario ai sensi della Delibera 593/2017/R/com e s.m.i. dal Cliente per il tramite dell'esercente la vendita entrante.

13.12 In tal senso l'utente insindacabilmente acconsente alla cessione del relativo credito in favore di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale per il tramite del Distributore Locale.

13.13 Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l'obbligo del Cliente di pagare gli importi dovuti ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale ai sensi del Contratto.

13.14 Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale con somme a qualsiasi titolo dovute da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale al Cliente, fatto salvo il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 1243 cod. civ..

13.15 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi previsti in fattura seppur dovuti per diversi servizi (energia elettrica/gas - diversi punti di prelievo pod/pdr) e soggetta a fatturazione separata da parte del cliente che ha sottoscritto il contratto in modalità dual fuel (energia elettrica e gas) e/o multisito (fornitura di più pod/pdr), Energygas Italia s.r.l. potrà richiedere la sospensione della fornitura di tutti o di uno solo dei servizi forniti a prescindere dalla fornitura (energia elettrica/gas - diversi punti di prelievo pod/pdr) in ordine al quale è stata maturata la morosità da parte del cliente finale.

14. APPARECCHIATURE E VERIFICHE

14.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.

Il Cliente deve garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso senza che questo provochi disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a sua disposizione affinché il Cliente possa tutelare i propri diritti nei confronti dei soggetti responsabili. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Energygas Italia s.r.l. Unipersonale eventuali variazioni che intende

apportare ai propri impianti applicando, eventualmente, le variazioni contrattuali conseguenti.

14.2 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della Società di Distribuzione situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare

tempestivamente ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione della Società di Distribuzione ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

14.3 Il Cliente consente alla Società di Distribuzione e/o ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti alle apparecchiature ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas naturale fraudolenti, nonché per consentire alla Società di Distribuzione di disallimentare il Punto di Prelievo in caso di inadempimento del Cliente.

14.4 Il Cliente può richiedere ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, che a sua volta inoltrerà la richiesta alla Società di Distribuzione, mediante comunicazione scritta, la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico del Cliente. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica se effettuata in loco dal Distributore locale. L'esito della verifica verrà comunicato per iscritto da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale al cliente. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini riconosciuti dalla Società di Distribuzione che definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle misure. Restante ciò che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

15. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1 Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

15.2 Qualora si verificano variazioni del quadro normativo o regolamentare applicabile al Contratto, ovvero dei presupposti economici sulla base dei quali sono state formulate le Condizioni Economiche, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo i termini e le condizioni del Contratto ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale.

15.3 Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Cliente, all'indirizzo indicato contrattualmente o all'indirizzo mail/pec indicato, con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, considerandosi decorrente il predetto termine di 3 (tre) mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presumerà ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio della stessa da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale al Cliente. A fronte di tale comunicazione, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto con almeno 1 (uno) mese di preavviso comunicandolo direttamente ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale. Tale recesso produrrà i propri effetti alla data di efficacia del cambio fornitore o di attivazione dei servizi di ultima istanza o della disalimentazione del/i punto/i di Prelievo. In mancanza di comunicazione da parte del Cliente entro un termine utile al cambio di fornitore o alla cessazione della fornitura con efficacia antecedente a quella delle variazioni delle Condizioni del Contratto, le stesse si intenderanno accettate.

15.4 La comunicazione da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico. In tal caso il Cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

15.5 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale erogherà l'indennizzo di valore pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.4 del Codice di Condotta Commerciale. Resta inteso che Energygas Italia s.r.l. Unipersonale applicherà gli importi di cui sopra così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.

16. RICHIESTA DATI CATASTALI

16.1 Ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 333, L. 311/04 (Legge Finanziaria 2005), Energygas Italia s.r.l. Unipersonale chiede al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura, la trasmissione dei Dati Catastali dell'immobile, che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria (Comune catastale, Foglio, Particella, tipo unità Fabbricato/Terreno).

16.2 La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti sarà segnalata all'Anagrafe Tributaria.

16.3 Il Cliente, consapevole degli obblighi di comunicazione dei dati catastali previsti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005 e delle sanzioni previste dal D.P.R. 29/9/1973 n.605, solleva sin da ora Energygas Italia s.r.l. Unipersonale da eventuali responsabilità in caso di mancata e/o errata comunicazione dei dati catastali dell'immobile. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale darà comunque avviso nella prima fattura.

17. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - FORZA MAGGIORE

17.1 Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di Forza Maggiore:

- (a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- (c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (d) scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale;
- (e) epidemie/pandemie.

17.2 Ove la causa di Forza Maggiore o la presenza di caso fortuito o provvedimento di pubblica autorità siano tali da comportare l'impossibilità di provvedere all'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale o al prelievo da parte del Cliente, il Contratto s'intenderà risolto a decorrere dalla data di efficacia della comunicazione di cui all'articolo 8.1. Ove la causa di Forza Maggiore o la presenza di caso fortuito o provvedimento di pubblica autorità siano tali da rendere solo parzialmente impossibile fino al loro perdurare, l'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale o il prelievo da parte del Cliente, si applicherà l'Articolo 1464 del c.c.. La Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni richiamati ai commi che precedono, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano diretta conseguenza dell'impossibilità di cui ai commi che precedono fino al perdurare della stessa.

17.3 La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuoverlo, nel più breve tempo possibile, l'impedimento.

17.4 In nessun caso, l'impossibilità ad adempire al proprio obbligo di pagamento è classificabile tra le fattispecie di cui agli articoli 17.2 e 17.3 che precedono.

17.5 La Parte interessata sarà tenuta a comunicare tempestivamente anche a mezzo telefono o via mail, all'altra Parte:

- (a) il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio;
- (b) lo sviluppo dell'evento;
- (c) l'intervenuta cessazione dell'evento.

18. CESSIONE ED ASSICURAZIONE DEL CREDITO

18.1 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si riserva la facoltà di cedere in qualsiasi momento a terzi il proprio credito, sia pro solvendo, che pro soluto, vantato nei confronti dell'utente finale, il quale fin d'ora presta il proprio incondizionato assenso, nulla opponendo al riguardo. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale ha altresì la facoltà di procedere alla assicurazione del credito vantato nei confronti dell'utente, il quale, in tal caso, si obbliga a corrispondere ad Energygas Italia s.r.l. Unipersonale il corrispettivo dalla stessa sostenuto nei confronti della società assicuratrice del credito per tale attività.

19. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

19.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali (di seguito "Informazioni Confidenziali"). Per un periodo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e indipendentemente dall'efficacia del Contratto medesimo, le Parti s'impegnano a non utilizzare o rivelare tali Informazioni Confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con esplicita esclusione delle ipotesi di seguito elencate per le quali, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente fornisce consenso:

- (a) in adempimento di norme di legge;
- (b) necessarie per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione al Sistema Informativo Integrato, alla Società di Distribuzione e alla Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipulazione e all'esecuzione degli accordi per il trasporto dell'energia elettrica e/o del gas naturale oggetto del Contratto ai Punti di Prelievo, alle società specializzate nella valutazione dei rating e a quelle di recupero crediti. Al di fuori dei casi sopra indicati, le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate dalla Parte richiedente solamente previo consenso scritto dell'altra Parte e per le sole finalità concordate. Le Parti s'impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità. Le Parti

s'impegnano inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge, diverso dai casi di cui alla lettera (b) dell'articolo 17.1, a rivelare tali Informazioni Confidenziali.

20. DEPOSITO CAUZIONALE

20.1 Qualora il metodo di pagamento contrattualmente pattuito non sia l'addebito diretto SEPA (SDD) o l'addebito su carta di credito o altra forma di pagamento automatico e/o il pagamento secondo tali modalità non vada a buon fine, Energygas Italia s.r.l. Unipersonale richiederà al Cliente, nella prima fattura utile, il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento.

- (a) I livelli di deposito cauzionale sono determinati nella seguente misura: per ciascun Punto di Prelievo di energia elettrica, 11,50 (undici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; Per le utenze business 15,50 (quindici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
- (b) in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera (a), per i Punti di Prelievo di energia elettrica per i quali il Cliente sia titolare di bonus sociale ai sensi della Delibera ARERA 63/2021/R/com, l'importo sarà pari a 5,20 (cinque/20) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
- (c) per ciascun Punto di Prelievo di gas naturale:

- I. 30,00 (trenta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui inferiori a 500 Smc;
- II. 90,00 (novanta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 500 Smc e 1.500 Smc;
- III. 150,00 (centocinquanta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 1.501 Smc e 2.500 Smc;
- IV. 300,00 (trecento/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 2.501 Smc e 5.000 Smc;
- V. il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per i Punti di Prelievo con consumi annui superiori a 5.000 Smc;

- (d) in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera (c), per i Punti di Prelievo di gas naturale per i quali il Cliente sia titolare di bonus sociale ai sensi della Delibera ARERA 63/2021/R/com, l'importo sarà pari a:
- I. 25,00 (venticinque/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui inferiori a 500 Smc;
- II. 77,00 (settantasette/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 500 Smc e 5.000 Smc;
- III. il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per i Punti di Prelievo con consumi annui superiori a 5.000 Smc.

20.2 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, con la fattura finale di chiusura del Contratto senza necessità che il Cliente presenti documenti che ne attestino il pagamento.

21. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

21.1 Energygas Italia s.r.l. Unipersonale è tenuta al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei predetti livelli descritti in allegato al Contratto.

21.2 Il Cliente potrà utilizzare il relativo modulo presente sul sito www.energygasitalia.it nella sezione "Modulistica". Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) il codice alfanumerico del Punto di Prelievo.

21.3.1 canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni, inviare comunicazioni e/o reclami sono i seguenti: Tel. 0574 200907 da rete mobile, 800196881 da rete fissa, Fax 0574 1742106, mail: reclami@energygasitalia.it, pec: energygasitalia@pec.it.

22. PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

22.1 Dal 01 gennaio 2017 l'Autorità ha introdotto l'obbligo del tentativo di Conciliazione per la risoluzione delle controversie tra Gestori e Clienti finali di gas ed energia elettrica, come previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione - TICO), che attua l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e l'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Il Cliente, prima di adire la giustizia ordinaria, dovrà tentare di risolvere bonariamente la controversia, presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale a ciò deputati. Energygas Italia s.r.l. Unipersonale si impegna a partecipare a ogni procedura attivata presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità. Presupposto per l'attivazione delle procedure extragiudiziali è che il Cliente abbia preventivamente fatto reclamo al fornitore e a seguito di questo non abbia ricevuto risposta (decorsi 30 giorni) o abbia ricevuto un riscontro non soddisfacente. L'attivazione della procedura è gratuita e la relativa domanda può essere presentata sul sito web dello Sportello per il Consumatore.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Il trattamento da parte di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, (noto come "General Data Protection Regulation", di seguito "GDPR").

23.2 I dati personali forniti saranno trattati da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, nonché ai fini dell'addebito del canone RAL.

23.3 In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste.

23.4 Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Locale, Terna e Snam (sulla base dei relativi contratti di trasporto e dispacciamento), soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati.

23.5 Il Cliente, con la formulazione della proposta, conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'eventuale registrazione della "chiamata di conferma" di cui alla Delibera ARERA 153/2012/R/com, durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto.

23.6 Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell'apposito riquadro della Proposta, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: figure iniziatrice promozionali curate da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale o attraverso società terze nonché figure iniziatrice promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR.

23.7 Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto.

23.8 I dati raccolti, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui al GDPR, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati.

23.9 I dati saranno, altresì, comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno a loro volta designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

23.10 Il GDPR riconosce agli interessati il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza e chiederne la rettifica.

23.11 Il GDPR riconosce inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

23.12 Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da Energygas Italia s.r.l. Unipersonale in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, precisiamo che essi, nel loro complesso, saranno conservati nella titolarità di Energygas Italia s.r.l. Unipersonale, Viale Montegrappa 304, 59100 Prato, nella persona dell'Amministratore.

24. FORO DI COMPETENZA

24.1 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto sarà devoluta esclusivamente al foro di Prato, salvo l'applicabilità dell'art. 66 bis del Codice del Consumo a tutela del consumatore.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di fornitura contratto valgono le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Autorità competente e le norme del Codice civile, ove applicabili